

INFORMAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. **PRESUNZIONE DI COLPA** Le sanzioni amministrative sono erogate sulla base della colpa, anche lieve, concretizzatasi nella negligenza (come dimenticarsi di fare una cosa dovuta), ignoranza della normativa e imperizia (cioè incapacità di gestire); **la colpa si presume, ma il sanzionato può provare che non si è verificata (principio fissato dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 10508/95).**
2. **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:** L'importo scritto sul verbale sanzionatorio è quello previsto dalla L. 689/81 per il pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso, ed è automaticamente determinato nel doppio del minimo (o se più favorevole, un terzo del massimo) previsto dalla legge per la violazione.
3. **RICORSO AMMINISTRATIVO:** entro 30 giorni dalla notifica del verbale il sanzionato può far pervenire memorie difensive all'Autorità Amministrativa segnalata nel verbale stesso, e può chiedere di essere sentito in propria difesa.
4. **PAGAMENTO COMMISURATO:** se il ricorso viene rigettato, e il sanzionato non ha pagato in misura ridotta nei termini, l'importo della sanzione è commisurato ai criteri fissati dall'art. 11 della L. 689/81, come applicati discrezionalmente nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2008
5. **CRITERI DI COMMISURAZIONE:**

CRITERIO	COMMISURAZIONE
IMPORTO BASE DEL CALCOLO	Due volte e mezzo l'importo minimo
VIOLAZIONE DI LEGGERA GRAVITA' per mancata lesione interesse dei consumatori e assenza di occupazione abusiva suolo pubblico	-30%
OPERA DEL SANZIONATO PER ATTENUARE LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE – rilevabile in mancanza della regolarità del titolo abilitativo se il sanzionato si attiva entro 5 gg per regolarizzarsi	-30%
PERSONALITA' DEL SOGGETTO Errore causato da inesperienza da parte di operatore da meno di due anni o da mancata comprensione delle norme da parte di operatore straniero	-30%
Precedente violazione stessa norma negli ultimi 3 anni	senza attenuanti
Precedente violazione stessa norma negli ultimi 6 mesi	massimo edittale
con una azione viola diverse norme	Fino al 3 volte il massimo della sanzione più grave
CONDIZIONI ECONOMICHE Grave disagio reddituale che ostacola il versamento della sanzione in operatore con meno di 3 dipendenti	Fino al minimo

LE ATTENUANTI vengono applicate solo se desumibili dagli atti del procedimento o invocate dal sanzionato.

6. **AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE** L'Autorità Amministrativa per le sanzioni commerciali è il Sindaco, le cui competenze gestionali sono esercitate dai dirigenti come previsto dall'art. 107 del Dlgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali. Pertanto a Genova i procedimenti sono decisi dal **Dirigente del competente Settore Sviluppo Economico e Commercio**. La gestione del procedimento è affidata ad un soggetto diverso, il **Responsabile di Procedimento**, un funzionario che valuta i presupposti per l'ordinanza del dirigente, accerta d'ufficio i fatti e acquisisce le dichiarazioni del sanzionato, cura le comunicazioni prescritte, trasmette gli atti al dirigente per l'adozione dell'ordinanza di annullamento della sanzione, o di conferma della stessa.
7. **RICORSO GIURISDIZIONALE:** Contro l'ordinanza-ingiunzione si può ricorrere solo al Giudice di Pace di Genova entro 30 giorni dalla notifica della stessa (al Tribunale se invece c'è anche una sanzione accessoria, ad esempio la confisca), anche se è ammesso il reclamo all'Autorità Amministrativa che ha adottato l'ordinanza per far rilevare errori materiali, e per chiedere di annullarla o rettificarla.

8. **RATEIZZAZIONE:** L'importo della sanzione può essere rateizzato per motivi di reddito limitato, nella misura da 3 a 30 rate mensili, con importo minimo di € 50,00, gravate dagli interessi legali, in base a istanza formale e documentata, sussistendo l'attenuante per reddito. L'istanza si presenta direttamente al Responsabile di Procedimento, che valutati i presupposti accorda il beneficio in via breve.
9. **TEMPI DEL PROCEDIMENTO:** la L. 689/81 prevede un termine speciale per la conclusione del procedimento sanzionatorio e per la riscossione della sanzione, 5 anni. Il termine viene interrotto, e quindi riparte, dalla data dell'Ordinanza ingiunzione. Il decorso del tempo tra il verbale e l'Ordinanza non può causare alcun danno al sanzionato, in quanto gli importi non vengono in alcun modo incrementati.